

Tribunale di Treviso  
Seconda Sezione Civile  
n. 304-1/2025 r.g. P.U.

Il giudice designato,

letto il ricorso proposto da Francesco Pavan ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII,  
accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, per essere l'istante residente a  
Ponzano Veneto (Tv),

ritenuto che la domanda sia ammissibile,

verificato infatti che:

- il ricorrente è consumatore e si trova in condizione di sovraindebitamento, posto che  
egli, impossidente, dispone del solo reddito da lavoro dipendente dell'importo mensile  
di euro 1.792,00 ed ha un'esposizione debitoria complessiva di 180.997,92,

- sono stati depositati i documenti di cui agli artt. 67 e 68 CCII,

- il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha  
beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- nemmeno egli ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave,  
malafede o frode, risultando anzi verosimile il fatto che la precarietà finanziaria sia dipesa  
dal documentato disturbo che affligge il Pavan;

considerata l'istanza di concessione di misure protettive;

ritenuto che la stessa meriti accoglimento e che, in particolare, in funzione della fattibilità  
del piano e della *par condicio* tra i creditori, debba essere disposta la sospensione delle  
trattenute sullo stipendio in dipendenza dei contratti di finanziamento con cessione del  
quinto;

letto l'art. 70 CCII;

p.q.m.

- dispone che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del  
Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta  
giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- dispone che i creditori, ricevuta la comunicazione che precede, comunichino all'OCC  
un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, CCII e li  
avvisa che, in difetto, le comunicazioni che li riguardano saranno eseguite mediante  
deposito nel fascicolo telematico;

- li avvisa inoltre che, nei venti giorni successivi alla comunicazione, potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- dispone che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto che precede, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano ritenute necessarie;
- dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente e sospende le trattenute sullo stipendio in dipendenza dei contratti di finanziamento con cessione del quinto fino alla definizione del procedimento.

Treviso 9 gennaio 2026

Il giudice  
Clarice Di Tullio